

Ministero della Giustizia Codice PA : m dg		
Procura della Repubblica Cod. AOO 08701502189		
N. 391	25 I	28.3.25
UOR	CC	RUO
rif. n.	Prot.	



## PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA

### *presso il Tribunale di Catania*

**Oggetto: Disposizioni attuative dell'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024 n. 206 – Decreto ex artt 110-111 ter e 175 bis cpp -**

Premesso che con ordine di servizio che per comodità di lettura si allega al presente, questo Ufficio, in data 08.01.2025, aveva autorizzato sino al 31.3.2025 il deposito analogico di atti nei procedimenti penali in deroga al deposito mediante APP;  
Rilevato che analogamente, il Presidente del Tribunale, con OS del 07.01.2025 aveva autorizzato detto deposito analogico fino al 31.3.2025 , in considerazione delle gravi disfunzioni del sistema APP e che egualmente si è di seguito orientato con provvedimento del 28.3.2025 prorogando fino al 30.06.2025 il deposito analogico;  
sentiti i Procuratori Aggiunti;  
vista la relazione del Magrif dott.ssa Russo del 19.3.2025 sulle criticità del funzionamento di APP il cui tenore, per ragioni di chiarezza espositiva, viene testualmente riportato :  
.....omissis

#### **A. FLUSSO ARCHIVIAZIONI**

*Il flusso archiviazioni è certamente quello ad oggi più "sicuro" in termini di raggiungimento del risultato. Oggi si può affermare che l'intero procedimento di archiviazione avviene in telematico (richieste, avviso ex art. 408 c.p.p. e, dall'altro lato, decreti di archiviazione, restituzioni per mancato avviso, imputazioni coatte e/o fissazioni udienze) con eccezioni isolate rappresentate da casi di insolubilità di problematiche tecniche.*

*Permangono, tuttavia, diverse criticità, riguardanti principalmente il flusso IGNOTI SERIALI. Si premette che i fascicoli IGNOTI vengono tramutati su indicazione del P.M. assegnatario in SERIALI in presenza di determinati presupposti che li destinano inevitabilmente alla archiviazione. Si utilizza a tal fine la funzione "filtri ignoti seriali" che determina l'apertura di un elenco di ignoti assegnati al P.M. tra i quali si possono selezionare quelli da trasformare in seriali.*

*Si segnala che si è fatta la scelta di utilizzare la funzione FILTRI IGNOTI SERIALI per diversi motivi:*

- 1. Non si è – allo stato – ritenuto opportuno affidare la scelta della materia IGNOTI SERIALI alla p.g., con conseguente destinazione dei relativi fascicoli alla archiviazione, in relazione soprattutto ai feedback forniti da altri Uffici, secondo cui una volta che l'ignoto contiene ad origine la qualifica di SERIALE non è più possibile o, quanto meno, non è facile o immediato, tramutarlo in IGNOTO normale per provvedere alla sua lavorazione con indagine;*
- 2. Non si è provveduto alla qualificazione al momento dell'iscrizione quale IGNOTO SERIALE in quanto ciò NON HA L'EFFETTO di tramutare il fascicolo in seriale, al contrario, talvolta crea altresì una anomalia che non consente di tramutare quel fascicolo mai più quale seriale, neppure utilizzando la funzione FILTRI IGNOTI SERIALI;*

*Ne segue che l'utilizzo FILTRI IGNOTI SERIALI è l'UNICO MODO ragionevole per utilizzare un flusso, quello delle ARCHIVIAZIONI MASSIVE IGNOTI SERIALI, che è essenziale stante il numero di fascicoli ignoti con le caratteristiche predette, specie per il gruppo ADR (n. 100 ignoti circa iscritti in una settimana) e l'impossibilità di trattare tali fascicoli uno per uno su APP.*

*Essendo, dunque, nella necessità di utilizzare questa funzione, si segnalano comunque tutte le seguenti criticità:*

- > Non tutti i fascicoli IGNOTI appaiono in quell'elenco di IGNOTI di cui prima, utile alla trasformazione in IGNOTI SERIALI. Ne segue che, ad esempio, su 100 fascicoli di cui si richiede la trasformazione, se ne riescono a trasformare, in ipotesi 94;*
- > Una volta eseguita la archiviazione massiva sui fascicoli filtrati in SERIALI e disposto il deposito, non tutti i fascicoli di cui si è eseguita la sottoscrizione si trovano tra quelli depositati in segreteria. Ad esempio, dei 94 trasmessi altri 4 non appaiono più da nessuna parte, né tra "atti da trasmettere" della segreteria, né tra SERIALI da archiviare del P.M. Quindi, la segreteria sarà costretta a mandarne solo 90 accumulando 10 fascicoli in ERRORE che da mesi sono sospesi perché i tecnici capiscano cosa fare. Se ne è recuperato qualcuno cancellando tutto ed eseguendo una nuova autonoma archiviazione, ma si comprende la perdita di tempo e il disservizio, considerando che ad ogni gruppo di fascicoli archiviati massivamente corrisponde un numero di fascicoli in ERRORE.*

*Tutte tali problematiche sono state oggetto di più e più segnalazioni all'helpdesk, l'ultima il 27/01/2025 con ticket chiuso lo scorso 13/03/2025 con la segnalazione di aggiornamenti risolutivi ancora da verificare.*



*Si segnala, infine, che attraverso interlocuzione con l'Ufficio GIP si apprende che il medesimo problema si presenta anche nel prosieguo del flusso archiviazione, in quanto anche dopo vi sono delle "perdite" di fascicoli che non vengono rinvenuti nell'applicativo e della cui assenza ci si accorge solo grazie alla persistente contestuale trasmissione del cartaceo.*

## **B. FLUSSO ISCRIZIONI**

*Dal 31.03. p.u. – salvo interventi derogatori – anche il flusso di ISCRIZIONI diviene obbligatorio avvenga su APP. L'apprendimento e adozione di tale funzionalità si è da subito rivelata più difficoltosa dovendo comportare una modifica strutturale dell'Ufficio che oggi e da pochi mesi vede la istituzione di un TEAM di personale di p.g. dedicato alla attività di verifica preliminare della c.n.r., redazione di bozza e passaggio al Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo per la valutazione e la firma dell'atto in bozza.*

*L'attuale sistema utilizza APP per le iscrizioni limitatamente ad un 30% delle iscrizioni mod. 21 del Gruppo G1B e qualcosa in meno con riferimento alle iscrizioni c.d. RDD.*

*Il meccanismo allo stato funziona così:*

- 1. l'Ufficio Iscrizione faccia una selezione preliminare delle c.n.r. ripartendole per gruppo (così come da sempre avviene), quindi, dopo averle stampate, invece di passarle agli Aggiunti competenti, le passa al Gruppo interforze di iscrizione;*
- 2. Il Gruppo Interforze di Iscrizione, recuperata su APP la c.n.r. attraverso il numero di protocollo, la integrano, la valutano e redigono la bozza di iscrizione;*
- 3. Tutte le bozze di iscrizione, vengono, quindi, passate in cartaceo al Procuratore Aggiunto competente che valutandole ad una ad una e trovandone l'equivalente telematico in APP all'interno della CARD "ATTI PENDENTI" con flag "Iscrizioni", può modificarle e/o firmarle e trasmetterle per l'iscrizione;*
- 4. L'Ufficio Iscrizione cui ritornerà la cartetta delle C.N.R. lavorate provvederà alla loro iscrizione stampando il provvedimento firmato e alla formazione del fascicolo cartaceo.*

*Come si può notare TUTTO IL PROCEDIMENTO SI BASA SULLA PRESENZA E IL MANTENIMENTO DEL CARTACEO RITENUTO AD OGGI ANCORA ESSENZIALE PER IL NECESSARIO E CONTINUO RISCONTRO DELLA TRATTAZIONE DELLA CNR , tanto più in considerazione di quanto di seguito.*

*I problemi che si sono verificati in tal ambito sono plurimi e variegati.*

### 1. LE C.N.R. LAVORATE TALVOLTA SONO SCOMPARSE.

*E' successo in due occasioni in cui l'Ufficio Iscrizione ADR ha trasmesso per l'iscrizione 8-10 c.n.r. che sono risultate NON VISIBILI ai P.M. assegnatari (in un caso io, nell'altro GULLO). Al riguardo*



si è aperto un ticket che non ha risolto il problema che apparentemente si sarebbe risolto da solo per la ricomparsa delle c.n.r. diversi giorni dopo, senza una motivazione apparente.

In un'altra occasione lavorando personalmente una c.n.r. per provvedere alla sua iscrizione e annullando l'ultimo step per rivederne i dati, la perdevo e non riuscivo più a recuperarla. Non era tra le bozze, né tra le pendenti né tra le c.n.r. ancora da iscrivere, pur cercandola con il numero di protocollo. E' attualmente pendente un ticket al riguardo.

## 2. APP NON HA UN ADEGUATO E COMPLETO FORMULARIO DEI REATI.

Nel programma, così come rilasciato, non sono contemplate e, dunque, non ne è possibile l'iscrizione, di fattispecie di reato previste dalla legge. Si tratta di diversi casi di contravvenzioni, talune inerenti il codice della strada (di recente aggiornato con l'art. 186, norma cardine del sistema sanzionatorio richiamato), tutte quelle inerenti il Testo Unico di Sicurezza sui luoghi di lavoro, e così via.

In questi casi, anche qualora la Polizia Giudiziaria avesse correttamente indicato la norma violata, colui che lavora in APP per redigere la bozza di iscrizione, si trova ad essere bloccato a causa dell'errore "fattispecie di reato non censita", dovendo CANCELLARE la corretta qualificazione indiana, inserirne una generica che di quella normativa sia censita e andare avanti. Poi, una volta formata una iscrizione in bozza ERRATA, si dovrà aprire il sip per eseguire le dovute modifiche (reinserire quei reati erano già inseriti) e solo allora quelle modifiche appariranno in APP e potranno essere riportate sulla bozza di iscrizione a tal fine modificata.

Si può immaginare il tempo che comporta questa operazione, tanto più sono le violazioni riscontrate, gli indagati iscritti etc....

Al riguardo, è noto che il formulario di APP è in costante aggiornamento, dunque, si spera che prima o poi comprenderà tutte le ipotesi di reato, ma sino ad allora l'iscrizione in tal modo è un dispendio non consentito.

## 3. IL MODELLO DI ISCRIZIONE CHE APP DA DI DEFAULT E' INCOMPLETO E SBAGLIATO

Il provvedimento di iscrizione riporta dati inutili, quale il codice fiscale dell'indagato, dati errati quale la previsione che quella iscrizione vada comunicata ex art. 118 c.p.p. al Ministero, e non contiene invece dati essenziali quali il GRUPPO cui il reato appartiene e il Procuratore Aggiunto (al posto del Pubblico Ministero) che fa l'iscrizione.

## 4. IL DESIGNER NON PREVEDE LA POSSIBILITA' DI REDIGERE UN PROPRIO MODELLO DI ISCRIZIONE

Anche questo punto è stato oggetto di segnalazione tramite helpdesk e sembrerebbe avere avuto seguito, in quanto hanno formalmente aggiunto questa voce al Designer, tuttavia la funzionalità non è operativa non

consentendoti di proseguire nel c.d. modellatore. Una volta sistemato sarà possibile redigere dei modelli dell'Ufficio per ciascun Gruppo/Sezione e per ciascun Aggiunto/Sostituto che provvede alla iscrizione.

### **C. FLUSSO DECRETI PENALI**

*E' un flusso che apparentemente va.*

*Si tratta nella sostanza di caricare un proprio atto o, qualora si volesse utilizzare quello di APP, di modificarlo interamente (non prevede capi di imputazione, non il calcolo della pena etc..), ma anche qui si presentano le seguenti problematiche:*

- 1. Si è vincolati a richiedere una pena per ciascun reato per cui si procede, altrimenti la procedura non va avanti. Ne segue che se si ha un reato secco nulla quaestio. Se invece si vuole riconoscere una continuazione o le generiche o proporre la dovuta riduzione fino alla metà si dovrà comunque fare a priori un calcolo della pena con riferimento a ciascun reato.*
- 2. La ragione attiene al secondo problema: qualora non coincida il quantum esposto nella richiesta e il quantum indicato durante la procedura il flusso si blocca.*
- 3. Come detto il modello non contempla il capo di imputazione che dovrà essere inserito dal P.M. né consente al giudice ricevente di acquisirlo in modo da riportarlo uguale nel suo provvedimento con riferimento al quale dovrà ancora fare il copia/incolla previo download del pdf della richiesta.*

*Anche qui, in ogni caso, solo la trasmissione materiale del fascicolo ha consentito in diverse occasioni di risolvere problemi di non coerenza della richiesta con i dati APP e viceversa.*

### **D. FLUSSI RICHIESTE RINVIO A GIUDIZIO**

*Allo stato non vi sono state segnalazioni di disguidi.*

*Il flusso sembra funzionare e consente ora di aggiungere a seguito del deposito dell'atto anche la lista testi relativa al procedimento.*

*Una volta depositata la stessa andrà inserita al fascicolo telematico una volta che sia noto l'r.g. DIB.*

*A tal proposito sarà necessaria al più presto la formazione del personale dell'Ufficio dibattimento penale che nel Processo penale telematico avrà il ruolo di deposito telematico della Lista Testi, una volta tornato il fascicolo del P.M. con il numero DIB. e provvedere, quando necessario, alla discovery in APP al Tribunale nei casi di Abbreviato e in tutti i casi in cui occorra.*

### **E. FLUSSI PATTEGGIAMENTI E MAP**

*Sono stati i flussi meno utilizzati dei quali, dunque, si ha anche meno riscontri di criticità.*

*I primi tentativi compiuti portavano degli errori nel senso di NON VISIBILITA' AL GIP nei primi casi e di ERRATA QUALIFICAZIONE DELL'ATTO in altri (un parere favorevole a MAP*

*con fissazione udienza era diventato un patteggiamento nell'ITER del sicp, senza che nessuno lo avesse richiesto). ...omissis”*

Ancora oltre il Magrif osserva :

*“.....Complessivamente, può dirsi che l'implementazione di APP presso questo Ufficio, in relazione alle problematiche sin qui riportate, può dirsi senz'altro macchinosa, dispendiosa di tempo e di risorse e, sotto taluni profili, rischiosa al punto da non consentire assolutamente un affrancamento dal cartaceo. Ad oggi ha comportato sicuramente un rallentamento dei tempi di definizione degli affari che, quando sono da trattarsi a mezzo APP, sono in alcuni casi anche raddoppiati....*

*In parte a ridurre il divario stanno contribuendo i continui aggiornamenti (quando non causa essi stessi di regressioni dei flussi) o la progressiva profilazione dei collaboratori degli Uffici (U.P.G. e V.P.O.), tuttavia ancora il sistema appare del tutto incompatibile con l'imminente ulteriore estensione dell'obbligatorietà del telematico prevista per il prossimo 31.03.*

*Per le problematiche sopra riportate, infatti, l'iscrizione 100% APP da un lato rischia la completa paralisi del flusso di iscrizione, l'apertura a misure cautelari e direttissime, dall'altro, stante l'assenza di certezze circa l'effettivo pervenimento degli atti all'altro Ufficio, nell'uno e nell'altro senso, rischiano il non completo controllo di procedimenti che ineriscono alla libertà delle persone e sono soggetti a termini perentori che ad oggi APP non vi è certezza possa rispettare”*

Considerato che pure è stato sperimentato l'utilizzo del sistema APP per le richieste di convalida degli arresti e quindi per le richieste cautelari e le direttissime, ed anche in questi casi, il sistema non è risultato affidabile richiedendo ore per la sua effettiva e completa attivazione, con conseguenti gravi ritardi, sicchè, essendo in questi casi in gioco la libertà personale degli indagati, la stessa non può essere messa a rischio e piegata all'esigenza di utilizzare il sistema digitale in questione e che vieppiù le stesse criticità si pongono (anzi in misura maggiore) per richieste cautelari più complesse e ciò senza contare l'ulteriore ;

Rilevato, in ogni caso, che con provvedimento in data odierna il Tribunale di Catania ha comunque prorogato, ancora una volta per gravi motivi riguardanti il funzionamento di APP, gli effetti del provvedimento sopra richiamato del 7.1.2025 confermando il cd “doppio binario” sicchè, in questa situazione, sarebbe del tutto improprio utilizzare esclusivamente APP secondo le scansioni temporali previste nel DM

Rilevato, in concreto, che, allo stato, complessivamente, il sistema, nonostante sia in funzione da oltre un anno e nonostante i continui aggiornamenti ministeriali, appare lento, macchinoso ed insicuro (tanto che talora alcuni dati si perdono nel trasferimento da un utente all'altro) e, pure nei casi in cui è operativo, sempre e comunque, anziché consentire un risparmio di tempo e risorse umane ne aumenta quando non ne moltiplica il dispendio;

Considerato che comunque, nonostante i rilevanti disagi e criticità del sistema, all'esito delle opportune sperimentazioni ( e quindi nonostante l'aggravio nell'impegno di risorse

umane) può procedersi agli invii, tramite App (oltre che delle Richieste di Archiviazione) anche : 1) delle Richieste di Rinvio a Giudizio; 2) delle Richieste di Decreto Penale di Condanna; 3) delle richieste di applicazione pena durante le indagini; 4) delle richieste di sospensione del procedimento con messa alla prova e di alcuna altra tipologia di atto;

Rilevato che, pure nei casi di cui al precedente punto, essendosi verificate plurime e reiterate perdite di dati e, quindi di procedimenti inviati telematicamente (che risultavano semplicemente scomparsi sia in entrata che in uscita dell'applicativo) è necessario ed indispensabile accompagnare l'invio telematico con quello analogico;

Considerato, quindi, che in questa fase, oltre che per quanto detto superiormente – ricorrendo i presupposti indicati nell'art 175 bis cpp, appare necessario disporre che, fino al 30.6.2025, la trasmissione degli atti per via digitale – che sarà percorsa solo e soltanto nei casi suddetti - sia accompagnata da quella analogica, mentre negli altri casi previsti dal DM 27 dicembre 2024 n. 206, la trasmissione sarà solo analogica, salvo una parallela sperimentazione del sistema APP per le richieste cautelari di maggiore semplicità nella misura del 10% dei casi;

ritenuto, in definitiva, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve, nella sostanza, prevedersi una proroga del provvedimento di questo Ufficio del giorno 8.1.2025, fatta salva una diversa e minore indicazione della percentuale di utilizzo del sistema APP in ragione delle gravi e persistenti criticità che sono emerse con riguardo alle iscrizioni dei procedimenti;

Visto l'art 175 bis cpp;

### **Dispone**

- 1) che dalla data **del 01/04/ 2025 e fino al 30/6/2025** vengano trasmessi con modalità telematica i seguenti atti:
  - Richieste di archiviazione e riapertura delle indagini (già in vigore da gennaio 2024)
  - Richiesta di rinvio a giudizio e tutti gli atti connessi (artt. 416 ss. c.p.p.) – libro V titolo IX;
  - Applicazione della pena su richiesta durante le indagini (artt. 447 ss. c.p.p.) – libro VI titolo II;
  - Richiesta di Decreto penale di condanna (artt. 459 ss. c.p.p.) – libro II titolo V;
  - Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464 *bis* ss. c.p.p.) – libro II titolo V *bis*

In questi casi, la trasmissione sarà comunque seguita – fino al 30.6.2025 - dalla trasmissione materiale del fascicolo completo di stampa della richiesta interlocutoria/definitoria formulata con firma digitale ;



- 2) che in ogni caso di malfunzionamento del sistema, si potrà procedere a trasmissione esclusivamente cartacea, allegando stampa dell'errore rilevato dal sistema e appuntando sulla copertina del fascicolo la dicitura NON APP. In ogni caso, la segreteria del P.M. curerà che il fascicolo digitale venga integrato con il provvedimento emesso in forma analogica a causa del malfunzionamento.
- 3) che in attesa di effettivi e concreti miglioramenti del sistema APP, l'Ufficio iscrizioni provveda – fra il 1.4.2025 ed 30.6.2025 – all'iscrizione del solo il 10% delle c.n.r. pervenute per via digitale ( dunque 1 notizia di reato ogni 10 pervenute), salvo future implementazioni ove il sistema dovesse superare almeno in parte le criticità evidenziate;
- 4) che l'Ufficio SICP ogni 15 gg comunicherà al Procuratore della Repubblica, quanti procedimenti sono stati iscritti con APP evidenziando, con relazione congiunta del Magrif, eventuali ulteriori criticità o miglioramenti;
- 5) che, nel caso di iscrizione APP, una volta ricevuta la notizia di reato e fatti i controlli e i correttivi del caso, il personale addetto al SICP, previa condivisione delle NdR con Gruppo Smistamento Notizie di Reato, provvederà alla trasmissione telematica a seconda della materia, all'Aggiunto competente o al P.M. di turno A.D.R. che – monitorando le c.n.r. all'interno della Card Atti In Lavorazione, Usando il filtro Iscrizioni, curerà – sulla base della bozza trasmessa e previo le necessarie modifiche - la redazione del provvedimento di iscrizione e provvederà all'assegnazione manuale/automatica della stessa, restituendo la lavorazione all'Ufficio iscrizione che provvederà alla effettiva formazione dei fascicoli, digitale e cartaceo (previa stampa della c.n.r.) e alla trasmissione all'assegnatario;
- 6) che i Coordinatori dei gruppi di lavoro cureranno dal 1.4.2025 al 30.6.2025 che, per le richieste cautelari più semplici e meno urgenti, in via sperimentale e nella percentuale del 10% la richiesta in formato digitale sia accompagnata da quella in formato analogico;
- 7) che il Magrif dell'Ufficio di Procura mantenga un costante contatto con i suoi omologhi del Tribunale per monitorare l'andamento del funzionamento App anche con riguardo ai riflessi che l'invio delle richieste e degli atti a mezzo APP ha in Tribunale in termini di completezza ed affettività della loro ricezione e lavorazione.

Catania 28.03.2025

Il Procuratore della Repubblica  
*Francesco CURCIO*